

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- considerato quanto disposto dal decreto legislativo 19/8/2016, numero 175, emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7/8/2015, numero 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto legislativo 16/6/2017, numero 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");
- visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. articolo 4, comma 1) le pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- atteso che l'Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:
 - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo numero 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo numero 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo numero 50/2016;
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio ..., tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";
- rilevato che per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P. entro il 30 settembre 2017 l'Unione deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- si veda a tal proposito la nota pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5/7/2017 – Prot.n.DT53392, pervenuta il 10.7.2017;

- tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'articolo 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, T.U.S.P.;
- 3) sono previste dall'articolo 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo numero 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.S.P.;

- considerato altresì che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

- tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis, del decreto legge numero 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Unione Collinare Vigne & Vini e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate ai sensi della legislazione vigente;

- considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro

fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma1 del decreto legislativo numero 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

- valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate da questo comune, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate da questo comune;
- considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'articolo 24, comma1, T.U.S.P.;
- tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dagli uffici comunali competenti;
- visto l'esito della ricognizione effettuata;
- rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'articolo 21 del Decreto correttivo, il comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, codice civile;
- tenuto conto degli atti istruttori compiuti dagli uffici comunali competenti ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;
- richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato in data 30.3.2015 con atto del Sindaco - ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23/12/2014, numero 190 ed i risultati dallo stesso ottenuti, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'articolo 24, comma 2, T.U.S.P.;

- **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI POSSEDUTE	VALORE NOMINALE
GESSTER srl di Nizza Monferrato	10%	/	€. 10.000,00
ASM Spa di Settimo	0,021%	379	€. 379,00

Torinese Azienda Servizi Municipali - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE			
SAT srl di Settimo Torinese Servizi Amministrativi e Territoriali	0,07%	/	€. 10,00

-rilevato che nell'immediato non vi sono i presupposti per ridurre, accorpate, alienare le partecipazioni possedute, peraltro con quote irrilevanti;

-tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo numero 267/2000;

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato "A");

- con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dei n. 13 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute da questo comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come risulta dalla seguente tabella:

- PARTECIPAZIONI DIRETTE:

DENOMINAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI POSSEDUTE	VALORE NOMINALE
GESSTER srl di Nizza Monferrato	10%	/	€. 10.000,00
ASM Spa di Settimo Torinese Azienda Servizi Municipali - SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	0,021%	379	€. 379,00
SAT srl di Settimo Torinese Servizi Amministrativi e Territoriali	0,07%	/	€. 10,00

2) di trasmettere la presente deliberazione alle suddette società partecipate;

- 3) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legge numero 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex decreto ministeriale 25/1/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'articolo 21 del Decreto correttivo;
- 4) di trasmettere copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : CIRAVEGNA MARILENA

Il Segretario
F.to : GERMANO dr. Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/10/2017 al 26/10/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Incisa Scapaccino, li _____

Il Segretario
F.to GERMANO dr. Daniele

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario
GERMANO dr. Daniele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Incisa Scapaccino, li _____

Il Segretario
GERMANO dr. Daniele